
	<b>Titolo</b>	Rev. 03 del 14/05/2022	<b>Pagina</b>
	<b>MOD 4</b>		1 di 13
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE CONCRETE E PRECAUZIONALI DA ADOTTARE A CURA DELLE AZIENDE DI <b>PRODUZIONE</b> <b>ZOOTECNICA</b> (INTEGRATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA) Secondo l'art. 39 paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) 2018/848			

La/il sottoscritta/o							
Nata/o in				Prov.		Data	
Codice Fiscale							
Legale rappresentante della ditta							
Con sede legale in				N. civico			
Città						Provincia	
Partita Iva		Tel.		Cell.			
E-mail		PEC					
Codice ASL stalla 1		Codice ASL stalla 2		Codice ASL pascolo		Codice ASL per l'autorizzazione alla produzione di latte	

<u>a seguito di Notifica di</u>	<input type="checkbox"/> <u>Prima Comunicazione</u>	<input type="checkbox"/> <u>Variazione di Notifica</u>
---------------------------------	---	--

**SI IMPEGNA:**

- ad effettuare le operazioni conformemente alle norme di produzione biologica previste dal Reg. (UE) 2018/848, sue modifiche e sue norme applicative.
- ad accettare, in caso di non conformità grave o critica che siano applicate le misure previste dalle norme di produzione biologica previste dal Reg. (UE) 2018/848, sue modifiche e sue norme applicative.
- ad accettare di informare, per iscritto, gli acquirenti del proprio prodotto perchè sopprimano le indicazioni relative al metodo di produzione biologico nel caso in cui tale prodotto sia oggetto di non conformità grave o critica.
- ad acconsentire che i diversi OdC, coinvolti durante le diverse fasi della catena commerciale, compresi gli OdC che certifichino eventuali appaltatori, si scambino informazioni sulle operazioni soggette al controllo, definendo le modalità di tale scambio.
- ad adottare le misure correttive necessarie per ovviare alle inadempienze riscontrate dall'OdC.
- ad accettare nel caso di cambio OdC la trasmissione del proprio "fascicolo di controllo" all'OdC subentrante.
- a comunicare tempestivamente all'OdC l'eventuale recesso dal sistema di controllo, accettando in tale caso che il proprio "fascicolo di controllo" venga conservato presso l'OdC per un periodo di almeno cinque anni.


	<b>Titolo</b>	Rev. 03 del 14/05/2022	<b>Pagina</b>
	<b>MOD 4</b>		2 di 13
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE CONCRETE E PRECAUZIONALI DA ADOTTARE A CURA DELLE AZIENDE DI <b>PRODUZIONE</b> <b>ZOOTECNICA</b> (INTEGRATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA) Secondo l'art. 39 paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) 2018/848			

- a comunicare tempestivamente all' OdC tutte le eventuali non conformità grave o critica che incidono sulla qualificazione biologica del proprio prodotto o del prodotto ricevuto da altri operatori o appaltatori.
- a comunicare le variazioni relative alle caratteristiche strutturali delle unità di produzione e degli stabilimenti e ai fattori di rischio all'OdC entro 30 giorni dalla data di decorrenza della variazione stessa.
- a tenere separati i prodotti biologici, a prendere tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi con prodotti non biologici, ad effettuare una pulizia adeguata controllandone l'efficacia ed a registrarne l'operazione.
- a segnalare senza indugio all'OdC eventuali reclami, non conformità e/o esiti di analisi e/o qualsiasi altro elemento che può mettere in discussione la conformità delle materie prime acquistate e/o delle produzioni ottenute.
- a dare libero accesso all'OdC a tutte le unità aziendali e a tutta la documentazione sia per la parte relativa al metodo di produzione biologico che non biologico.
- a dare libero accesso all'OdC ai risultati delle ispezioni e delle analisi che ho eseguito volontariamente.
- a realizzare nei tempi e nelle modalità previste quanto riportato nella presente dichiarazione.
- a riportare nelle etichette, oltre alle indicazioni obbligatorie per legge, anche le indicazioni previste per l'etichettatura di prodotto biologico come da Reg. (UE) 2018/848.
- ad utilizzare, in caso di trasporto dei prodotti sfusi in altre unità, mezzi di trasporto opportunamente puliti e con idoneità igienico-sanitaria.


#### DICHIARA e COMUNICA

di adottare le misure concrete e precauzionali come di seguito descritto:

N.	ARGOMENTO	DESCRIZIONE
1	Indirizzo aziendale. produttivo	Specie e Razza allevata Indirizzo produttivo Prodotti ottenuti
		Specie e Razza allevata Indirizzo produttivo Prodotti ottenuti
		Specie e Razza allevata Indirizzo produttivo Prodotti ottenuti
		Specie e Razza allevata Indirizzo produttivo Prodotti ottenuti

	<b>Titolo</b>	Rev. 03 del 14/05/2022	<b>Pagina</b>
	<b>MOD 4</b>		3 di 13
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE CONCRETE E PRECAUZIONALI DA ADOTTARE A CURA DELLE AZIENDE DI <b>PRODUZIONE</b> <b>ZOOTECNICA</b> (INTEGRATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA) Secondo l'art. 39 paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) 2018/848			

N.	ARGOMENTO	DESCRIZIONE
2	<b>Registrazioni [Allegato II parte II punto 1.3.4.5. – 1.4.4. – 1.5.1.6. - 1.5.2.7. – 1.7.12. del Reg. (UE) 2018/848].</b>	<input type="checkbox"/> Registro dei trattamenti veterinari o equivalente. <input type="checkbox"/> Registro di stalla o equivalente. <input type="checkbox"/> Registro delle materie prime o equivalente. <input type="checkbox"/> Registro delle vendite o equivalente. <input type="checkbox"/> Altro
3	<b>Strutture</b> <b>Descrizione dei ricoveri, spazi esterni, magazzini stoccaggio, siti di accumulo delle deiezioni.</b>	<input type="checkbox"/> Allegare planimetrie
4	<b>Identificazione degli animali.</b>	<input type="checkbox"/> Per gruppo (lotto di animali). <input type="checkbox"/> Marche auricolari / microchip. <input type="checkbox"/> Altro
5	<b>Separazione degli animali non biologici (pratica ammessa in caso di allevamento di specie differenti con strutture, appezzamenti ed unità di produzione distinte oppure nel caso previsto dal punto 6) (Descrivere.)</b>	

	<b>Titolo</b>	Rev. 03 del 14/05/2022	<b>Pagina</b>
	<b>MOD 4</b>		4 di 13
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE CONCRETE E PRECAUZIONALI DA ADOTTARE A CURA DELLE AZIENDE DI <b>PRODUZIONE</b> <b>ZOOTECNICA</b> (INTEGRATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA) Secondo l'art. 39 paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) 2018/848			

N.	ARGOMENTO	DESCRIZIONE
6	<b>Origine degli animali</b> <b>[Allegato II parte II punto</b> <b>1.3. e 1.9.4.1. del Reg.</b> <b>(UE) 2018/848].</b>	<p>Riproduzione degli animali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Rimonta naturale interna.</li> <li><input type="checkbox"/> Inseminazione artificiale.</li> <li><input type="checkbox"/> Rimonta esterna.</li> <li><input type="checkbox"/> Clonazione.</li> <li><input type="checkbox"/> Trasferimento di embrioni.</li> <li><input type="checkbox"/> Trattamento con ormoni o sostanze analoghe che inducono o impediscono la riproduzione solo in caso di terapia veterinaria per singolo animale.</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Acquisto di animali biologici.</p> <p><input type="checkbox"/> Introduzione di animali non biologici [se utilizzati, tali animali devono rispettare il periodo di conversione stabilito nell'allegato II parte II punto 1.2.2. del Reg. (UE) 2018/848 per essere considerati biologici]:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> In caso di razze minacciate di abbandono di cui all'articolo 28, paragrafo 10, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 e agli atti adottati su tale base, a fini riproduttivi possono essere introdotti in un'unità di produzione biologica animali allevati in modo non biologico. (gli animali appartenenti alle razze in questione non devono necessariamente essere nullipari).</li> <li><input type="checkbox"/> In caso di prima costituzione, rinnovo o ricostituzione del patrimonio avicolo (da carne e da uova) le pollastrelle devono avere meno di 3 giorni di età.</li> <li><input type="checkbox"/> In caso di prima costituzione di un patrimonio zootecnico, alla data di ingresso gli animali devono avere:             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Un'età inferiore ai sei mesi per i bovini, gli equini e i cervidi.</li> <li><input type="checkbox"/> Un'età inferiore a 60 giorni per ovini e caprini.</li> <li><input type="checkbox"/> Un peso inferiore a 35 Kg per i suini.</li> <li><input type="checkbox"/> Un'età inferiore a 3 mesi per i conigli.</li> </ul> </li> <li><input type="checkbox"/> In caso di rinnovo del patrimonio zootecnico, si possono introdurre maschi adulti e femmine nullipare. Per quest'ultime:             <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Fino ad un massimo del 10% di equini o bovini adulti e del 20 % di suini, ovini, caprini, conigli o cervidi adulti.</li> <li><input type="checkbox"/> Un solo animale all'anno se l'unità di produzione è costituita da meno di 10 equini, cervidi, bovini o conigli, o da meno di 5 suini, ovini o caprini.</li> <li><input type="checkbox"/> Fino al 40% se viene confermata dall'autorità competente che almeno una delle seguenti condizioni è soddisfatta: estensione significativa dell'azienda e/o sostituzione di una razza con un'altra e/o avviamento di un nuovo indirizzo produttivo.</li> </ul> </li> </ul>



Titolo

MOD 4

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE CONCRETE E PRECAUZIONALI DA ADOTTARE A CURA DELLE AZIENDE DI **PRODUZIONE ZOOTECNICA** (INTEGRATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA)


Secondo l'art. 39 paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) 2018/848

Rev. 03 del  
14/05/2022

Pagina

5 di 13

N.	ARGOMENTO	DESCRIZIONE
7	<p>Alimentazione [Allegato II parte II punto 1.4. - 1.9.1.1. - 1.9.2.1. - 1.9.3.1. - 1.9.4.2. - 1.9.5.1. del Reg. (UE) 2018/848 e capo II del Reg. (UE) 2020/464].</p> <p><input type="checkbox"/> Allegate n. di MOD_4_BIS Scheda della Razione Giornaliera*.</p>	<p><input type="checkbox"/> Nello svezzamento, gli animali lattanti sono nutriti preferibilmente con latte materno:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Per almeno 90 giorni dalla nascita per i bovini, gli equini, i cervidi.</li><li><input type="checkbox"/> Per almeno 45 giorni dalla nascita per ovini e caprini.</li><li><input type="checkbox"/> Per almeno 40 gironi dalla nascita per i suini.</li><li><input type="checkbox"/> Per almeno 42 giorni dalla nascita per i conigli.</li></ul> <p><input type="checkbox"/> Sono impiegati mangimi*. I mangimi sono ottenuti principalmente dall'azienda agricola in cui sono allevati gli animali o da unità di produzione biologica o in conversione che appartengono ad altre aziende della stessa regione. Sono composti da:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• materie prime ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti biologiche.</li><li>• materie prime non biologiche ottenute da vegetali, alghe, animali o lieviti, le materie prime per mangimi di origine microbica o minerale, gli additivi per mangimi e i coadiuvanti tecnologici compresi nell'allegato III del Reg. (UE) 2021/1165.</li></ul> <p><input type="checkbox"/> Sono utilizzati mangimi in conversione*.</p> <p><input type="checkbox"/> Sono impiegati mangimi proteici non biologici solo per i suini e il pollame*.</p> <p><input type="checkbox"/> Accesso al pascolo per gli animali è svolto ogni qualvolta le condizioni lo consentano*:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> Su terreni biologici con animali biologici</li><li><input type="checkbox"/> Su terreni biologici con animali non biologici</li><li><input type="checkbox"/> Su terre comuni</li></ul> <p>Altro:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> È utilizzata l'alimentazione forzata.</li><li><input type="checkbox"/> È consentita l'alimentazione razionata solo se giustificata da motivi veterinari.</li><li><input type="checkbox"/> Sono impiegati stimolanti della crescita e di amminoacidi sintetici.</li><li><input type="checkbox"/> Finissaggio (la fase finale di ingrasso dei bovini adulti da carne può avvenire in stalla, purché il periodo trascorso in stalla non superi un quinto della loro vita e sia comunque limitato ad un periodo massimo di tre mesi).</li></ul> <p>Descrivere:</p>

	<b>Titolo</b>	Rev. 03 del 14/05/2022	<b>Pagina</b>
	<b>MOD 4</b>		6 di 13
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE CONCRETE E PRECAUZIONALI DA ADOTTARE A CURA DELLE AZIENDE DI <b>PRODUZIONE ZOOTECNICA</b> (INTEGRATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA) Secondo l'art. 39 paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) 2018/848			

N.	ARGOMENTO	DESCRIZIONE
8	<b>Transumanza [Allegato II parte II punto 1.4.2.2.2. del Reg. (UE) 2018/848].</b>	<input type="checkbox"/> Non è praticata. <input type="checkbox"/> È praticata [descrivere le modalità e i tempi di trasferimento degli animali, la tipologia di terreni in cui pascolano (biologici e non biologici) e l'alimentazione adottata].
9	<b>Modalità di gestione dei pascoli.</b>	<input type="checkbox"/> Sono tenuti a riposo o si effettua la rotazione. <input type="checkbox"/> È effettuata la semina di essenze da foraggio. <input type="checkbox"/> Vengono gestite le erbe infestanti.  Descrivere quali sono i terreni utilizzati per pascolo, il periodo di utilizzo, quale specie e categoria ne usufruisce con le relative UBA, la gestione e le modalità di separazione di animali biologici e non biologici (nel caso fossero presenti).
10	<b>Assistenza sanitaria [Allegato II parte II punto 1.5. del Reg. (UE) 2018/848].</b>	La profilassi è realizzata mediante la selezione delle razze e delle linee genetiche, la gestione delle pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l'esercizio fisico, un'adeguata densità di allevamento e idonee condizioni di stabulazione e d'igiene. <input type="checkbox"/> Sono impiegati medicinali veterinari ad azione immunologica. <input type="checkbox"/> Sono utilizzati, a scopo preventivo, dei medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, inclusi gli antibiotici e i boli composti da molecole allopatriche ottenute per sintesi chimica. <input type="checkbox"/> Sono impiegate sostanze destinate a stimolare la crescita o la produzione (compresi antibiotici, coccidiostatici e altri stimolanti artificiali della crescita), nonché di ormoni e sostanze analoghe, allo scopo di controllare la riproduzione o ad altri scopi (ad esempio per indurre o sincronizzare gli estri). <input type="checkbox"/> Per la pulizia e la disinfezione dei fabbricati, degli impianti zootecnici, dei recinti, delle attrezzature e degli utensili sono impiegati i prodotti elencati nell'allegato IV parte A del Reg. (UE) 2021/1165 (in deroga fino al 31/12/2023, si possono utilizzare i prodotti indicati nell'allegato IV parte D del Reg. (CE) 889/2008).



Titolo

**MOD 4**

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE CONCRETE E PRECAUZIONALI DA ADOTTARE A CURA DELLE AZIENDE DI **PRODUZIONE ZOOTECNICA** (INTEGRATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA)


Secondo l'art. 39 paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) 2018/848

Rev. 03 del  
14/05/2022

Pagina

7 di 13

N.	ARGOMENTO	DESCRIZIONE
10	Assistenza sanitaria [Allegato II parte II punto 1.5. del Reg. (UE) 2018/848].	<p>Descrivere, le modalità, i tempi e quali sono i prodotti impiegati:</p> <p><input type="checkbox"/> Per eliminare gli organismi nocivi e i roditori, sono utilizzati i rodenticidi contenuti nelle trappole e le sostanze elencate nell'allegato I del Reg. (UE) 2021/1165. Descrivere quali sono i le sostanze utilizzate:</p> <p><input type="checkbox"/> Quarantena per animali infetti (descrivere la modalità e le registrazioni effettuate).</p> <p><input type="checkbox"/> Rimozione della lettiera (descrivere la modalità, le tempistiche e la destinazione).</p> <p><input type="checkbox"/> Vuoto sanitario solo per il pollame allevato in gruppi e chiusi in un parchetto (descrivere le modalità, la tempistica e le registrazioni effettuate).</p> <p>I trattamenti veterinari sugli animali feriti o ammalati si eseguono immediatamente se le misure preventive non sono state efficaci. Le materie prime per mangimi di origine minerale indicati nell'allegato III parte A punto 1 del Reg. (UE) 2021/1165, gli additivi nutrizionali indicati nell'allegato III parte B punto 3 del Reg. (UE) 2021/1165, i prodotti fitoterapici e omeopatici sono da preferire al trattamento con medicinali veterinari allopatici ottenuti per sintesi chimica, inclusi gli antibiotici, purché abbiano efficacia terapeutica per la specie animale in questione e tenuto conto delle circostanze che hanno richiesto il trattamento.</p> <p><input type="checkbox"/> Fitoterapia. <input type="checkbox"/> Omoterapia. <input type="checkbox"/> Materie prime per mangimi di origine minerale. <input type="checkbox"/> Additivi nutrizionali.</p> <p>Descrivere:</p>

	<b>Titolo</b>	Rev. 03 del 14/05/2022	<b>Pagina</b>
	<b>MOD 4</b>		8 di 13
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE CONCRETE E PRECAUZIONALI DA ADOTTARE A CURA DELLE AZIENDE DI <b>PRODUZIONE ZOOTECNICA</b> (INTEGRATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA) Secondo l'art. 39 paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) 2018/848			

N.	ARGOMENTO	DESCRIZIONE
10	<b>Assistenza sanitaria</b> <b>[Allegato II parte II punto 1.5. del Reg. (UE) 2018/848].</b>	<p>Comunque i medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, nel rispetto di condizioni rigorose e sotto la responsabilità di un veterinario, quando l'uso di prodotti omeopatici, fitoterapici e di altre terapie non è appropriato.</p> <p>Ad eccezione delle vaccinazioni, delle cure antiparassitarie e dei piani obbligatori di eradicazione, nel caso in cui un animale o un gruppo di animali sia sottoposto a più di tre cicli di trattamento con medicinali veterinari allopatrici ottenuti per sintesi chimica, antibiotici compresi, in 12 mesi, o a più di un ciclo di trattamento se la sua vita produttiva è inferiore a un anno, né gli animali interessati né i prodotti da essi derivati sono venduti come prodotti biologici e gli animali sono sottoposti ad un nuovo periodo di conversione.</p> <p>Il periodo di sospensione tra l'ultima somministrazione a un animale di un medicinale veterinario allopatrico ottenuto per sintesi chimica, compreso un antibiotico, in condizioni normali di utilizzazione, e la produzione di alimenti ottenuti con metodi biologici da detto animale è di durata doppia rispetto al tempo di attesa di cui all'articolo 11 della direttiva 2001/82/CE e di almeno 48 ore.</p> <p>Indicare le modalità di registrazione, stoccaggio e destinazione (distruzione, smaltimento, ecc..) delle produzioni.</p>
11	<b>Stabulazione e pratiche zootecniche [Allegato II parte II punto 1.6. – 1.7.5. – 1.9.1.2. – 1.9.2.2. – 1.9.3.2. – 1.9.4.4. – 1.9.5.2. del Reg. (UE) 2018/848, capo II ed allegato I del Reg. (UE) 2020/464].-</b>	<p><b>Specie</b></p> <p>Tipologia di stabulazione:</p> <p><input type="checkbox"/> libera con accesso al pascolo.</p> <p><input type="checkbox"/> libera con accesso agli spazi esterni (paddock o parchetti).</p> <p><input type="checkbox"/> libera con accesso agli spazi esterni (paddock o parchetti) e pascolo.</p> <p><input type="checkbox"/> fissa con possibilità di accesso al pascolo e, quando non disponibile il pascolo, a spazi liberi all'aperto almeno due volte alla settimana (<i>solo per aziende con al massimo 50 animali, ad esclusione dei giovani, nei casi previsti dalla normativa</i>).</p> <p>Descrivere la tipologia di spazi interni ed esterni con le relative superfici a disposizione, i ripari presenti, i recinti, la tipologia della pavimentazione presente nei locali di stabulazione (piena o fessurata o grigliata), la lettiera con il materiale da cui è composta e gli eventuali arricchimenti con prodotti minerali presenti nell'allegato II del Reg. (UE) 2021/1165. (per il pollame devono essere dettagliati anche gli uscioni, le verande, i trespolti e/o zone di riposo sopraelevate, le tipologie di pareti divisorie, il gruppo e la sua consistenza).</p>





Titolo

MOD 4

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE CONCRETE E PRECAUZIONALI DA ADOTTARE A CURA DELLE AZIENDE DI **PRODUZIONE ZOOTECNICA** (INTEGRATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA)


Secondo l'art. 39 paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) 2018/848

Rev. 03 del  
14/05/2022


Pagina

9 di 13


N.	ARGOMENTO	DESCRIZIONE
11	Stabulazione e pratiche zootecniche. [Allegato II parte II punto 1.6. – 1.7.5. – 1.9.1.2. – 1.9.2.2. – 1.9.3.2. – 1.9.4.4. – 1.9.5.2. del Reg. (UE) 2018/848, capo II ed allegato I del Reg. (UE) 2020/464].	<p><b>Specie</b></p> <p>Tipologia di stabulazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> libera con accesso al pascolo.</li><li><input type="checkbox"/> libera con accesso agli spazi esterni (paddock o parchetti).</li><li><input type="checkbox"/> libera con accesso agli spazi esterni (paddock o parchetti) e pascolo.</li><li><input type="checkbox"/> fissa con possibilità di accesso al pascolo e, quando non disponibile il pascolo, a spazi liberi all'aperto almeno due volte alla settimana (<i>solo per aziende con al massimo 50 animali, ad esclusione dei giovani, nei casi previsti dalla normativa</i>).</li></ul> <p>Descrivere la tipologia di spazi interni ed esterni con le relative superfici a disposizione, i ripari presenti, i recinti, la tipologia della pavimentazione presente nei locali di stabulazione (piena o fessurata o grigliata), la lettiera con il materiale da cui è composta e gli eventuali arricchimenti con prodotti minerali presenti nell'allegato II del Reg. (UE) 2021/1165. (per il pollame devono essere dettagliati anche gli uscili, le verande, i trespoli e/o zone di riposo sopraelevate, le tipologie di pareti divisorie, i il gruppo e la sua consistenza).</p>
		<p><b>Specie</b></p> <p>Tipologia di stabulazione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> libera con accesso al pascolo.</li><li><input type="checkbox"/> libera con accesso agli spazi esterni (paddock o parchetti).</li><li><input type="checkbox"/> libera con accesso agli spazi esterni (paddock o parchetti) e pascolo.</li><li><input type="checkbox"/> fissa con possibilità di accesso al pascolo e, quando non disponibile il pascolo, a spazi liberi all'aperto almeno due volte alla settimana (<i>solo per aziende con al massimo 50 animali, ad esclusione dei giovani, nei casi previsti dalla normativa</i>).</li></ul> <p>Descrivere la tipologia di spazi interni ed esterni con le relative superfici a disposizione, i ripari presenti, i recinti, la tipologia della pavimentazione presente nei locali di stabulazione (piena o fessurata o grigliata), la lettiera con il materiale da cui è composta e gli eventuali arricchimenti con prodotti minerali presenti nell'allegato II del Reg. (UE) 2021/1165. (per il pollame devono essere dettagliati anche gli uscili, le verande, i trespoli e/o zone di riposo sopraelevate, le tipologie di pareti divisorie, il gruppo e la sua consistenza).</p>

	<b>Titolo</b>	Rev. 03 del 14/05/2022	<b>Pagina</b>
	<b>MOD 4</b>		10 di 13
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE CONCRETE E PRECAUZIONALI DA ADOTTARE A CURA DELLE AZIENDE DI <b>PRODUZIONE</b> <b>ZOOTECNICA</b> (INTEGRATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA) Secondo l'art. 39 paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) 2018/848			

N.	ARGOMENTO	DESCRIZIONE
11	<p><b>Stabulazione e pratiche zootecniche. [Allegato II parte II punto 1.6. – 1.7.5. – 1.9.1.2. – 1.9.2.2. – 1.9.3.2. – 1.9.4.4. – 1.9.5.2. del Reg. (UE) 2018/848, capo II ed allegato I del Reg. (UE) 2020/464].</b></p> <p><input type="checkbox"/> Allegare il piano di utilizzo delle deiezioni**.</p> <p><input type="checkbox"/> Allegato n. accordi cooperazione***.</p>	<p>La densità totale di allevamento non supera il limite dei 170 Kg di azoto organico per anno per ettaro di superficie agricola**.</p> <p>L'eccedenza può essere smaltita con accordi di cooperazione con solo aziende biologiche***.</p> <p>Per la concimazione dei terreni, è ammesso l'utilizzo anche di effluenti provenienti da allevamenti convenzionali non industriali. Si intende un "Allevamento industriale" quello nel quale si verifica almeno una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• gli animali siano tenuti in assenza di luce naturale o in condizioni di illuminazione controllata artificialmente per tutta la durata del loro ciclo di allevamento.</li> <li>• gli animali siano permanentemente legati o stabulati su pavimentazione esclusivamente grigliata o, in ogni caso, durante tutta la durata del loro ciclo di allevamento non dispongano di una zona di riposo dotata di lettiera vegetale.</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Allevamento dei vitelli in recinti individuali dopo una settimana di vita (descrivere le modalità, tempi e le registrazioni).</p> <p><input type="checkbox"/> Illuminazione artificiale per il pollame (descrivere la durata di impiego della luce artificiale, la quantità di ore di luminosità al giorno e il numero di giorni per anno di illuminazione artificiale).</p>
12	<p><b>Utilizzo degli spazi esterni (parchetti o dei paddock).</b></p>	<p><input type="checkbox"/> Sempre a disposizione degli animali.</p> <p><input type="checkbox"/> Usufruibili quando le condizioni del terreno lo consentono.</p> <p><input type="checkbox"/> In periodi definiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> disponibile per tutti gli animali.</li> <li><input type="checkbox"/> disponibile solo per alcune categorie di animali.</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Parchetti o paddock esterni non presenti per animali al pascolo da primavera ad autunno. Descrivere:</p>

	<b>Titolo</b>	Rev. 03 del 14/05/2022	<b>Pagina</b>
	<b>MOD 4</b>		11 di 13
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE CONCRETE E PRECAUZIONALI DA ADOTTARE A CURA DELLE AZIENDE DI <b>PRODUZIONE</b> <b>ZOOTECNICA</b> (INTEGRATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA) Secondo l'art. 39 paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) 2018/848			

N.	ARGOMENTO	DESCRIZIONE
13	<b>Benessere degli animali</b> <b>[Allegato II parte II punto</b> <b>1.7. – 1.9.4.3. del Reg.</b> <b>(UE) 2018/848].</b>	<input type="checkbox"/> Taglio della coda per gli ovini. <input type="checkbox"/> Spuntatura del becco nei primi tre giorni di vita. <input type="checkbox"/> Rimozione delle corna. <input type="checkbox"/> Cauterizzazione dell'abbozzo corneale. <input type="checkbox"/> Castrazione. <input type="checkbox"/> Stimolazione elettrica o stimolazione coercitiva per le operazioni di carico e scarico. <input type="checkbox"/> Calmanti allopatici prima o nel corso del trasporto. <input type="checkbox"/> Spiumatura di volatili vivi.  Descrivere (obbligatoria la prescrizione veterinaria comprensiva di motivazione dell'intervento e successivo nulla osta della ASL competente per territorio):
14	<b>Modalità di separazione e</b> <b>identificazione delle</b> <b>materie prime di origine</b> <b>diversa (biologica, in</b> <b>conversione e non</b> <b>biologica).</b>	Gestione separata delle materie prime biologiche, in conversione e non biologiche destinate all'alimentazione: <input type="checkbox"/> Identificazione dei prodotti. <input type="checkbox"/> Identificazione dei silos e dei contenitori. <input type="checkbox"/> Identificazione dei locali. <input type="checkbox"/> Altro  Descrivere:

	<b>Titolo</b>	Rev. 03 del 14/05/2022	<b>Pagina</b>
	<b>MOD 4</b>		12 di 13
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE CONCRETE E PRECAUZIONALI DA ADOTTARE A CURA DELLE AZIENDE DI <b>PRODUZIONE</b> <b>ZOOTECNICA</b> (INTEGRATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA) Secondo l'art. 39 paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) 2018/848			

N.	ARGOMENTO	DESCRIZIONE
15	<b>Gestione del sospetto di non conformità e/o della non conformità [Art. 27 e l'art. 28 paragrafo 2 del Reg. (UE) 2018/848].</b>	<b>Descrivere</b> le azioni e le misure precauzionali per garantire un'adeguata gestione di un sospetto di non conformità o di una comprovata non conformità dei lotti di prodotto, delle non conformità in genere e dei reclami ricevuti in merito alle produzioni biologiche. Devono essere definite anche istruzioni e modalità di gestione del prodotto in caso di non conformità, sua identificazione e trattamento, comunicazione ai clienti e al relativo Organismo di Controllo.

NOTE
Se del caso, la descrizione e le misure previste dalla dichiarazione di impegno dell'operatore possono costituire parte integrante di un sistema di qualità predisposto dall'operatore. In ogni caso la dichiarazione andrà aggiornata ad ogni modifica della situazione aziendale iniziale.

Per rendere più immediate le comunicazioni e/o per ottimizzare la gestione dei rapporti con Qualitaly srl per quanto attiene le attività di controllo e certificazione l'azienda dichiara, inoltre, di avvalersi della collaborazione del:


Sig.		ai seguenti recapiti:				
E-mail:		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">Tel.</td> <td></td> <td style="background-color: #00AEEF; color: white;">Cell.</td> <td></td> </tr> </table>	Tel.		Cell.	
Tel.		Cell.				

Allo scopo si allega delega formale (nel caso alla figura indicata sia delegata anche della firma dei documenti di controllo - es. verbali di ispezione, prelievo campione, formulazioni, ecc...).

**Luogo e data**

**Firma dell'Operatore**

\_\_\_\_\_

	Titolo	Rev. 03 del 14/05/2022	Pagina
	<b>MOD 4</b> DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVA ALLE MISURE CONCRETE E PRECAUZIONALI DA ADOTTARE A CURA DELLE AZIENDE DI <b>PRODUZIONE</b> <b>ZOOTECNICA</b> (INTEGRATIVA ALLA COMUNICAZIONE DI NOTIFICA) Secondo l'art. 39 paragrafo 1 lettera d) del Reg. (UE) 2018/848		13 di 13

#### VALUTAZIONE A CURA DI QUALITALY SRL

**Valutazione soddisfacente** – Sulla base della realtà aziendale notificata, le misure concrete per garantire il rispetto delle norme di produzione biologica, le misure precauzionali per ridurre i rischi di contaminazione, le misure di pulizia descritte nella presente dichiarazione risultano sufficientemente adeguate ad una gestione dei pericoli e dei rischi aziendali in conformità al Reg. (UE) 2018/848.

**Valutazione non soddisfacente – Descrivere le carenze riscontrate:**

Luogo e data

Il Tecnico Ispettore QI

---